

BOZZE DI STAMPA

27 luglio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (819)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'articolo, anteporre il seguente:

"Art. 01. *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti."

01.2

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

All'articolo 1, premettere il seguente:

"Art. 01.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti."

1.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo la parola: "residenza" aggiungere le seguenti: ", il domicilio".

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023"

1.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la parola: "residenza" aggiungere le seguenti: ", il domicilio".

1.3

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: "o la sede operativa" aggiungere le seguenti: "o le unità locali".

1.4

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "nei territori" con le seguenti: "in tutto il territorio dei comuni".

Conseguentemente, al comma 1, allegato 1, sopprimere la colonna «Circoscrizione territoriale».

1.5

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, allegato 1, alla voce: "BO - BOLOGNA" sostituire le parole: "Limitatamente alla frazione di Paleotto" con le seguenti: "Tutto il territorio comunale"

Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato 1:

a) *alla voce: BO-BUDRIO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso con le seguenti: Tutto il territorio comunale;*

b) *alla voce* BO-CASTEL GUELFO DI BOLOGNA *sostituire le parole*: Limitatamente alla località di capoluogo ovest *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

c) *alla voce*: BO-CASTENASO *sostituire le parole*: Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

d) *alla voce*: BO-DOZZA *sostituire le parole*: Limitatamente al capoluogo *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

e) *alla voce*: BO - MONTE SAN PIETRO *sostituire le parole*: Limitatamente alle frazioni di Monte san Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

f) *alla voce*: BO-OZZANO DELL'EMILIA *sostituire le parole*: Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

g) *alla voce*: BO-PIANORO *sostituire le parole*: Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

h) *alla voce*: BO-SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO *sostituire le parole*: Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

i) *alla voce*: BO-SAN LAZZARO DI SAVENA *sostituire le parole*: Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

j) *alla voce*: BO-SASSO MARCONI *sostituire le parole*: Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano *con le seguenti*: Tutto il territorio comunale;

k) *dopo la voce*: BO-VALSAMOGGIA *aggiungere le seguenti*:

BO - Baricella - Tutto il territorio comunale

BO - Bentivoglio - Tutto il territorio comunale

BO - Camugnano - Tutto il territorio comunale

BO - Casalecchio - Tutto il territorio comunale

BO - Castel di Casio - Tutto il territorio comunale

BO - Granarolo Emilia - Tutto il territorio comunale

BO - Malalbergo - Tutto il territorio comunale

BO - Marzabotto - Tutto il territorio comunale

BO - Minerbio - Tutto il territorio comunale

1.6

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»

1.7

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei comuni elencati nell'allegato 1 si applicano anche alle città metropolitane, alle province e alle unioni di comuni di cui tali comuni fanno parte.»

1.8

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, dispone con proprio provvedimento nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali, al fine di integrare l'elenco dei comuni di cui all'allegato 1, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati.»

1.9

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "sono sospesi" aggiungere le seguenti: "i versamenti ai fondi pensione integrativi e"

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre"

1.10

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e sopprimere le seguenti parole: «agli adempimenti e»;*

2) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole «tributari» aggiungere le seguenti: «e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria»;*

3) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «20 novembre 2023», con le seguenti: «29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.»*

1.11

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente:

- al medesimo comma 2, sopprimere le parole: "agli adempimenti e";

- al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "tributari" aggiungere le seguenti: "e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria";

- al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023," con le seguenti: "29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari

importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali"

1.12

DI GIROLAMO, CROATTI, SIRONI, TREVISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*

b) *al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*

c) *al comma 7 sostituire le parole «, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.» con le seguenti: «in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024»*

d) *al comma 9 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*

e) *sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto legge».

1.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.14

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "29 febbraio 2024 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 29 febbraio 2024"

1.15

TREVISI, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3 sostituire le parole: «gli articoli 23 e 24» con le seguenti «articoli 23, 24, 25 e 25-bis»

1.16

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, sostituire le parole: "e 24" con le seguenti: ", 24, 25 e 25-bis"

1.17

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della regione e degli enti locali; fino al 31 agosto 2023 la regione e gli enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza."

Conseguentemente:

- *al comma 7, dopo le parole:* "unica soluzione" *aggiungere le seguenti:* "o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata";

- *al comma 12 dopo le parole:* "dei termini di pagamento delle fatture emesse" *aggiungere le seguenti:* "e delle modalità di rateizzazione";

- *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:* "12-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario."

1.18

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente «A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di Comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale».

1.19

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "31 agosto" *con le seguenti:* "1° agosto".

1.20

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo non si applicano alle comunicazioni relative all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché agli adempimenti relativi agli infortuni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e agli adempimenti relativi alla denuncia degli imponibili contributivi."

1.21

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024."

1.22

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, CROATTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024».

1.23

DI GIROLAMO, CROATTI, SIRONI, TREVISI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.»;*

b) *al quarto periodo, sostituire le parole: «20 novembre 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2023.»*

1.24

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "in unica soluzione entro il 20 novembre 2023" con le seguenti: "entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione ovvero mediante congrui piani di rateizzazione fino a 12 rate mensili di pari importo".

1.25

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 7 dopo le parole «, in unica soluzione» inserire le seguenti «o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata»

1.26

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023"

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"

1.27

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "20 novembre 2023" con le seguenti: "15 dicembre 2023"

Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le parole: "fatta salva la previsione di adesione a congrui piani di rateizzazione degli importi che saranno predisposti"

1.28

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: "relativi" aggiungere le seguenti: "agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e"

1.29

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole «i termini di versamento relativi» aggiungere le seguenti: «agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e»

1.30

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.»

1.31

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, CROATTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, gli Organismi Pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.»

1.32

SIRONI, TREVISI, DI GIROLAMO, CROATTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.»

1.33

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. I versamenti di cui al comma 7 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 20 novembre 2023."

1.34

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, CROATTI

Dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2023, non è dovuto il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con decreto del del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo».

1.35

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, il comune può applicare un coefficiente di riduzione delle tariffe di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 e all'articolo 40 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 nonché all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e all'articolo 1, commi da 816 a 837 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, proporzionale al periodo d'inattività, debitamente certificato, dai soggetti stessi."

1.36

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Al comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 come convertito con legge 11 aprile 2023, n. 38, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono infine aggiunte le seguenti parole: «e per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127, del 01 giugno 2023."

1.37

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «, secondo periodo»;
 - b) *dopo le parole:* «è estesa» *aggiungere le seguenti:* «, per tutte la categorie di soggetti ivi previste,»;
 - c) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
 - d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Per gli interventi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»
-

1.38

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 10 sostituire le parole: "31 dicembre 2023" *con le seguenti:* "31 dicembre 2024"

1.39

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 10, sostituire le parole: "31 dicembre 2023" con le seguenti: "31 marzo 2024"

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

1.40

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 marzo 2024»;*

2) *dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.».*

1.41

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri

del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 per gli interventi effettuati nei territori interessati, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024."

1.42

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. I termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi e i termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara sono prorogati fino al 30 giugno 2024."

1.43

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 12 sostituire le parole da: "L'Autorità di regolazione" fino alla fine del comma con le seguenti: "è disposto l'esonero, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, del pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo nonché delle rate in scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani."

1.44

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: "6 mesi" con le seguenti: "9 mesi"

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: "di integrazione finanziaria" aggiungere le seguenti: "e di aiuto e sostegno alle famiglie di cui al comma 1 del presente articolo"

1.45

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi."

1.46

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e dal 1° gennaio 2025. Ai piani di rateizzazione non trovano applicazione le disposizioni in materia di interessi di mora connessi agli adempimenti di cui al presente comma."

1.47

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, CROATTI

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.»

1.48

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

"12-bis. È istituito un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori come individuate dal comma 1, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro da assegnare alla regione interessata con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.

12-ter. È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2023, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

12-quater. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il ristoro del mancato reddito per effetto delle disposizioni di cui al comma 12-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto."

1.49

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."

1.50

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.»

1.51

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio

provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi."

1.52

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.»

1.53

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: "12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli."

1.54

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-ter. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, entro un importo massimo annuo di 600 euro."

1.55

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese."

1.56

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'art. 11-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.»

1.57

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ed eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro."

1.58

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MALPEZZI, D'ELIA, VERDUCCI, RANDO

Il Senato,

premesso che:

la regione Lombardia da venerdì 21 luglio 2023 e nel corso dei giorni successivi è stata interessata da intensi fenomeni atmosferici, tempeste di vento, grandinate, violenti temporali che hanno colpito in particolare i territori del milanese, della Brianza, di Bergamo, Cremona, Mantova provocando ingenti danni al patrimonio pubblico, a quello privato, alle infrastrutture e alle attività economiche a partire dal settore agricolo;

già in precedenza tra l'11 e il 12 luglio 2023 una ondata di maltempo molto intensa ha colpito Como, comuni limitrofi e il Canturino, facendo registrare allagamenti, tetti scoperti, alberi caduti, auto danneggiate, allagamenti con numerosi interventi da parte dei vigili del Fuoco;

pioggia e vento hanno causato la caduta di alberi e rami che in molti casi hanno bloccato le strade a Como, in particolare il Viadotto dei lavatoi, Grandate, Montano Lucino e Villa Guardia ed anche sulla tratta ferroviaria tra Fino Mornasco e Camerlata;

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

allo stesso tempo, in questi giorni il Sud Italia è colpito da un'ondata di calore senza precedenti che sta provocando numerosi incendi: alte temperature e siccità, infatti, sono condizioni che favoriscono il propagarsi degli incendi boschivi;

premesso altresì che:

l'Italia è stata il Paese con il maggior numero di decessi dovuti al caldo eccezionale nel 2022 (oltre 18.000 delle 61.000 vittime totali in Europa, ed è esposto a molti rischi a causa della crisi climatica, che hanno provocato in questi anni molte vittime e innumerevoli feriti;

l'esposizione individuale a ciascuno di questi rischi, tuttavia, può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti;

considerato che:

la Protezione Civile ha realizzato in questi anni la campagna di comunicazione nazionale "Io non rischio" sulle buone pratiche per affrontare i rischi naturali: ognuno di essi, dalle alluvioni ai terremoti, viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone prassi per minimizzarne l'impatto su persone e cose; un'iniziativa importante per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri: il sistema più efficace per difendersi da un rischio è conoscerlo. Questo tipo di conoscenza, per essere realmente utile, di solito comporta un livello di approfondimento che difficilmente può essere comunicato con un semplice spot radiofonico o televisivo;

da questi presupposti è nata l'idea originaria di "Io non rischio": formare i volontari di protezione civile sulla conoscenza e la comunicazione del

rischio per poi farli andare in piazza, nella loro città, a incontrare i cittadini e informarli;

i disastri naturali e altre emergenze possono verificarsi in qualsiasi momento e, quando si verificano a scuola, tutti dovrebbero essere preparati a gestirli in modo sicuro ed efficace. Dirigenti scolastici, insegnanti, personale, genitori e studenti possono collaborare per promuovere e mantenere la sicurezza in tutta la scuola e ridurre al minimo gli effetti delle emergenze e di altre situazioni pericolose, anche perché alcuni disastri naturali possono essere previsti, dando alle scuole un avvertimento sufficiente per evacuare o prendere altre precauzioni di sicurezza, ma altri possono verificarsi inaspettatamente o subire rapidi cambiamenti che mettono improvvisamente in pericolo una scuola;

impegna il Governo:

a favorire e sviluppare la promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di campagne di informazione e promozione della sicurezza dai rischi naturali anche connessi al cambiamento climatico, anche rafforzando la campagna della Protezione Civile "Io non rischio", al fine di sostenere buone prassi che consentano agli studenti e al personale scolastico di gestire e affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti dai disastri naturali.

G1.2

MANCA

Il Senato,

premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari; a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

la sola Emilia Romagna ha quantificato in circa 9 miliardi di euro i danni subiti a causa dell'alluvione, circa 2 miliardi di euro necessari solo per i primissimi interventi;

rispetto a quanto sarebbe necessario, il decreto legge in esame non fornisce un quadro chiaro e definitivo del processo di ricostruzione né del

complesso degli interventi infrastrutturali, idraulici e idrogeologici, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio; ad oggi non è stato proposto, in particolare, un percorso rapido ed efficace capace di far fronte alla drammatica situazione di dissesto idrogeologico che ha colpito l'intero arco appenninico emiliano-romagnolo, e di evitare scongiurare il ripetersi di eventi così drammatici;

la distruzione portata dagli eventi alluvionali non ha provocato esclusivamente eccezionali danni al sistema economico e produttivo, ma ha causato oltre 23 mila sfollati e 17 vittime, con il carico di dolore e lutti che ciò ha comportato;

impegna il governo:

ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo per il sostegno delle famiglie delle vittime degli eventi alluvionali del maggio 2023.

G1.3

MALPEZZI, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premessi che:

la regione Lombardia da venerdì 21 luglio 2023 e nel corso dei giorni successivi è stata interessata da intensi fenomeni atmosferici, tempeste di vento, grandinate, violenti temporali che hanno colpito in particolare i territori del milanese, della Brianza, di Bergamo, Cremona, Mantova provocando ingenti danni al patrimonio pubblico, a quello privato, alle infrastrutture e alle attività economiche a partire dal settore agricolo;

già in precedenza tra l'11 e il 12 luglio 2023 una ondata di maltempo molto intensa ha colpito Como, comuni limitrofi e il Canturino, facendo registrare allagamenti, tetti scoperti, alberi caduti, auto danneggiate, allagamenti con numerosi interventi da parte dei vigili del Fuoco;

pioggia e vento hanno causato la caduta di alberi e rami che in molti casi hanno bloccato le strade a Como, in particolare il Viadotto dei lavatoi, Grandate, Montano Lucino e Villa Guardia ed anche sulla tratta ferroviaria tra Fino Mornasco e Camerlata;

tra le zone più colpite vi sono anche Anzano del Parco e Alserio;

oltre al comasco danni si sono registrati anche nel Varesotto e nel lecchese;

le amministrazioni stanno provvedendo alla conta dei danni che hanno interessato anche il comparto economico a partire da quello agricolo,

impegna il Governo

a prevedere, con tempestività, considerata la portata degli eventi, specifici interventi di sostegno finanziario per i territori citati in premessa e provvedendo a ristorare i comuni e anche i comparti economici colpiti sulla base dei danni registrati.

G1.4

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

il decreto in esame non dà alcuna copertura finanziaria all'impegno straordinario di risorse umane e strumentali cui saranno chiamati gli enti locali colpiti dall'alluvione del maggio 2023 nello svolgimento delle attività loro attribuite dal decreto e in particolare quelle preordinate al riconoscimento dei contributi di ricostruzione e riparazione ai beni privati. Le funzioni svolte in tutto il processo di ricostruzione dovranno, infatti, essere svolte dagli enti locali sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali adeguati le funzioni svolte in tutto il processo di ricostruzione dagli enti locali interessati.

G1.5

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

l'impegno finanziario complessivo dei due decreti, decreto n. 61 del 2023 e decreto 88, rifiuto con emendamento nel decreto in esame, è infatti molto lontano da quella stima dei danni - che ammonta a 9 miliardi di euro, elaborata dalla regione Emilia-Romagna, al fine di garantire tutti gli indennizzi e la ricostruzione,

impegna il Governo

a stanziare progressivamente le risorse finanziarie mancanti per il triennio 2024-2026 per raggiungere la cifra di 9 miliardi di euro necessari a garantire il ristoro dei danni al 100 per cento e la ricostruzione pubblica e privata.

G1.6

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

il decreto in esame prevede, infatti, per la copertura delle spese di parte corrente finalizzate alla ricostruzione privata, lo stanziamento di 120 milioni di euro, cifra insufficiente a garantire la copertura del 100 per cento dei danni,

impegna il Governo

a stanziare, nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse, per un ammontare complessivo di 700 milioni di euro per la copertura delle spese di parte corrente relative agli interventi di ricostruzione privata.

G1.7

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

nel mese di aprile 2023 in molte aree dell'Emilia-Romagna si sono verificate gelate tardive che hanno danneggiato frutta e ortaggi provocando una

significativa riduzione della produzione ortofrutticola e mancati redditi per le imprese agricole,

impegna il Governo

ad estendere le misure previste a favore delle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 anche alle imprese localizzate in Emilia-Romagna colpite dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023 che nella pressoché totalità delle stesse coincidono.

G1.8

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che, sulla base di danni effettivamente accertati, contributi a ristoro di imprese agricole colpite dagli eventi meteorologici verificatisi tra il 2 e il 17 maggio 2023,

impegna il Governo

ad estendere il contributo anche a favore di imprese che gestiscono strutture ad uso agrituristico.

G1.9

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

a due mesi dalla terribile alluvione che ha devastato la Romagna il quadro dell'agricoltura rimane preoccupante. Gli impianti frutticoli e le coltivazioni non sono più rispondenti alle esigenze del mercato;

le principali emergenze individuate fin da subito sono i terreni completamente sradicati e franati, i siti alluvionati, l'asfissia che l'alluvione ha determinato nei vigneti e nei frutteti, gli allevamenti allagati, i danneggiamenti irreversibili alle infrastrutture viarie vicinali e poderali, le rotture degli impianti di irrigazione, i danni idrogeologici e spondali;

occorre programmare progetti di riconversione varietale, dando un contributo agli agricoltori che espuntano, per favorire l'introduzione di varie-

tà più resistenti al *climate change* e che sostengono investimenti in tecniche innovative per migliorare le fasi di conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti frutticoli;

dall'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi non si evince se saranno ricomprese anche i terreni e gli impianti delle imprese agricole che hanno subito danni,

impegna il Governo

a sostenere e incentivare gli investimenti a favore del settore frutticolo per ricostruire e rinnovare le strutture, i mezzi, gli impianti frutticoli in campo, con un'intensità di aiuto che possa arrivare al 100 per cento attraverso procedure rapide e snelle che diano velocemente liquidità alle imprese.

G1.10

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

gli eventi alluvionali hanno causato il danneggiamento di impianti irrigui gestiti dai consorzi di bonifica;

ritardare ulteriormente gli interventi di ripristino delle aree allagate comporta il rischio idraulico di vaste aree del territorio romagnolo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere i contributi consortili e a finanziare interventi con opere d'urgenza atti a prevenire il rischio di ulteriori rotture ed esondazioni e a soddisfare le richieste di approvvigionamento irriguo, che già stanno pervenendo da numerose aziende agricole.

G1.11

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessò che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei Comuni;

il comma 19 dell'articolo 1 del decreto in esame proroga alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 il cosiddetto *superbonus* al 110 per cento per gli interventi edilizi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dall'alluvione, di cui all'allegato 1 al decreto in esame,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte:

- ad ampliare l'ambito temporale di sostenimento delle spese di ulteriori sei mesi per recuperare il tempo del blocco dei lavori conseguente agli effetti degli eventi alluvionali, al fine di tutelare tutte le situazioni in cui, dopo il 31 dicembre 2023, si decade dal beneficio della superdetrazione nella misura del 110 per cento o del 90 per cento, evitando che per i soggetti che hanno subito gli effetti dell'alluvione scatti, sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 fino al 31 marzo 2024, la riduzione al 70 per cento ordinariamente prevista dal legislatore;

- a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per la detrazione del 110 per cento agli IACP nelle province alluvionate.

G1.12

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei Comuni;

l'alluvione ha fatto registrare 17 vittime e 23 mila sfollati,

impegna il Governo:

a garantire la copertura finanziaria per i primi interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali e per gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture stesse;

a garantire la copertura finanziaria per le spese straordinarie, non programmate e non programmabili che gli enti locali e la AUSL stanno affrontando per consentire l'accoglienza in sicurezza, l'assistenza e la cura delle persone con fragilità, disabilità, non autosufficienza evacuate da strutture di accoglienza e ricovero o dalle proprie abitazioni in relazione agli eventi di dissesto idrogeologico, per gli interventi domiciliari per le persone con fragilità, disabilità, non autosufficienza che - pur non essendo evacuate dalla propria abitazione - non possono proseguire le attività e gli inserimenti in strutture sociosanitarie precedentemente frequentate e rese inagibili o difficilmente accessibili per problemi alla viabilità e ai servizi di collegamento e trasporto.

G1.13

LOSACCO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancono infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

l'articolo 1 del decreto in esame prevede, al comma 12, prevede che l'Arera, con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione fino a sei mesi dal 1° maggio 2023 dei termini di pagamento delle fatture dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei rifiuti urbani, nonché le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici, fornitrici ed esercenti il servizio,

impegna il Governo

in relazione alla sospensione del pagamento delle utenze, ad adottare ogni iniziativa utile per prevedere piani di rateizzazione del debito eventualmente accumulato per evitare la concentrazione in un termine breve di oneri non sostenibili per l'utente.

G1.14

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

inoltre, vi sono 772 strade totalmente o parzialmente interrotte e 1105 frane in 83 comuni;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

un'importante azione propedeutica alle azioni di mitigazione del rischio idrogeologico viene svolta dalla pianificazione di bacino attuata dalle Autorità di bacino distrettuali, che forniscono gli strumenti conoscitivi, tecnico-operativi e prescrittivi, per garantire la difesa del suolo e delle risorse idriche sul territorio nazionale;

la legge di bilancio 2023 ha tagliato il 40 per cento dei Fondi assegnati annualmente all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, comportando l'azzeramento degli stanziamenti per gli studi sul territorio, i servizi specialistici e le convenzioni scientifiche necessari per l'attività istituzionale di pianificazione, oltre a non rendere sostenibile la spesa per l'ordinaria gestione dell'Ente,

impegna il Governo:

a prevedere un incremento dello stanziamento ordinario a favore dell'Autorità di bacino del Fiume Po per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto;

a prevedere un contributo finanziario di 1 milione di euro per sviluppare nei comuni collinari montani compresi nelle zone alluvionate di cui al presente decreto attività di censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'inscendio delle frane, definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata, identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione del rischio da frana in tutte quelle situazioni in cui il rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.

G1.15

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Il Senato,

premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari; a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi, permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

la legge n. 205 del 2017 ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali - ZES indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, a favore delle regioni meno sviluppate e in transizione) di Zone logistiche semplificate (Zls) dirette a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;

con la legge n. 160 del 2019 viene integrato tale quadro normativo modificando il regime giuridico delle Zls prevedendo Zlsr («Zone logistiche

semplificate rafforzate») contemplando per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle ZIs risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» *ex* articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*) del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (Tue);

nonostante le regioni interessate abbiano già individuato e territori e deliberato l'istituzione restano da ufficializzare, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le ZIs in Toscana, Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna;

in Emilia-Romagna, regione colpita gravemente dall'alluvione, è ancora fermo l'iter per l'istituzione della ZLS di Ravenna, che comprende 11 nodi intermodali da Ravenna a Piacenza, 25 aree produttive, 9 province,

impegna il Governo

al fine sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nei territori colpiti dall'alluvione, ad adottare i provvedimenti necessari all'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Emilia-Romagna di cui in premessa.

G1.16

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei Comuni,

impegna il Governo

a prevedere che i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori alluvionati e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, possano usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

G1.17

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di risorse adeguate per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province

e della città metropolitana dei territori alluvionati da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto.

G1.18

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate per il ristoro degli enti locali a fronte delle spese sostenute per l'emergenza e per i mancati introiti di IMU e TARI.

G1.19

RANDO, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessò che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

per la messa in sicurezza del territorio alluvionato occorrerebbero circa 2 miliardi,

impegna il Governo

a rifinanziare con risorse adeguate il fondo emergenze nazionali per garantire la messa in sicurezza del territorio alluvionato prima delle piogge autunnali.

G1.20

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Il Senato,

premessò che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo:

a istituire un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori nei territori alluvionati o a rifinanziare il Fondo affitti e il Fondo per la morosità incolpevole, destinando una quota ai conduttori delle zone alluvionate;

a prevedere, al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

G1.21

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

il decreto in esame disciplina, tra le altre cose, le modalità di istituzione, composizione e di funzionamento della Cabina di coordinamento per la ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario straordinario informi la Cabina di coordinamento bimestralmente ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione.

G1.22

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

il decreto in esame disciplina il procedimento di nomina e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione che dura in carica fino a giugno 2024,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la proroga della durata in carica del Commissario per tre anni.

G1.23

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessò che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della ricostruzione pubblica, un piano speciale per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che quantifichi il danno e sia conseguentemente finanziato con ulteriori risorse, riservando una quota non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale.

G1.24

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessò che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la ripresa dell'attività scolastica nei territori alluvionati, anche con riferimento al ripristino degli arredi scolastici.

G1.25

LOSACCO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessò che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.

G1.26

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni,

impegna il Governo

a garantire il coinvolgimento dei sindaci dei comuni, dei presidenti delle unioni di comuni, dei presidenti delle province e dei sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati dal processo di ricostruzione anche mediante la possibilità di istituire appositi comitati istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'attività svolta dai presidenti delle regioni interessate in qualità di subcommissari.

G1.27

MALPEZZI, BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 61 prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.; in data 21 luglio 2023 nel bresciano numerosi temporali, con venti anche a 100 km/h, si sono abbattuti causando gravi danni in oltre 100 comuni, dove si sono registrati allagamenti, alberi abbattuti, tetti di case scoperchiati;

anche molte altre zone della Lombardia sono state interessate da eventi analoghi di estrema violenza: in poche ore, infatti, si sono registrati oltre 60 mm di pioggia nella provincia di Brescia, 51 a Bergamo e Monza Brianza, 49 a Varese, 34 mm a Lecco, 31 mm a Mantova e 27 a Milano;

molto pesanti le conseguenze per l'agricoltura visto che le fortissime grandinate hanno letteralmente spazzato via campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche, oltre che ad alcuni pascoli;

l'intera regione ha, dunque, sofferto dei danni causati dalla nuova ondata di quelle che vengono definite «bombe d'acqua» che sono, purtroppo, ormai molto frequenti, e che hanno provocato numerosi feriti e due vittime;

impegna il Governo

a stanziare i fondi necessari per i primi, urgenti interventi indispensabili per porre un primo rimedio ai gravi danni causati dai numerosi eventi temporaleschi di queste ore, eventi che ormai, stante il cambiamento climatico in atto, non possono più essere considerati eccezionali e imprevisi.

G1.28

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

nello specifico, i fondi per la ricostruzione privata e la ricostruzione pubblica non sono sufficienti e parimenti deludente è la previsione di indennizzi per i danni «fino al 100 per cento e nei limiti delle risorse stanziare»,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse finanziarie aggiuntive per garantire il ristoro del 100 per cento dei danni subiti da cittadini e imprese.

EMENDAMENTI

1.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668."

1.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto

inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati

medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese regi-

strate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».

1.0.3

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti).

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a

titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.»

1.0.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.

2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023."

1.0.5

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per

la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre

2023, previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.

2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'art. 16, comma 1-*bis*, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.»

1.0.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.

2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023."

1.0.7

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.8

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, CROATTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi e dipendenti)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

1.0.9

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga termini filiera agricola)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato I:

a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, sono prorogati di dodici mesi;

b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2023».

1.0.10

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

1.0.11

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis
(Esonero contributivo filiere agricole e pesca)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e

le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»

1.0.12

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di conservazione documentale)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta 2023 e per i precedenti periodi d'imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini relativi agli accertamenti, non si applicano le disposizioni e le conseguenze di cui all'articolo 2220 del codice civile e agli articoli 22 e 39, comma 2, lett. c), del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.»

1.0.13

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni).

1. Ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.»

1.0.14

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art 1-bis

(Misure di sostegno per incremento consumi energetici).

1. Al fine di ammortizzare l'incremento del costo dei consumi energetici, conseguente all'utilizzo di apparati di deumidificazione per la bonifica e il risanamento degli ambienti interessati da fenomeni di allagamento nonché di acqua necessaria al lavaggio ed alla sanificazione degli stessi, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 l'importo fatturabile per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua non può eccedere quello relativo alla media dei consumi rilevati dai gestori nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti. Tale misura, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12 in tema di sospensioni, si applica per l'intera durata dello stato di emergenza come dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

2. Con autonomi provvedimenti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli

esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato, ai fini di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.»

1.0.15

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna).

1. Al fine sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nei territori colpiti dall'alluvione è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, della regione Emilia-Romagna, come risulta da cartografia, corredata dal Piano di sviluppo strategico, allegata parte integrante della delibera dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 70 del 2 febbraio 2022 approvata dalla delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Art. 4

4.1

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali."

4.2

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "nonché a discrezione dell'autorità responsabile per il procedimento nel caso di procedimenti riguardanti attività o opere connesse ai servizi pubblici locali"

4.3

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3.1. Per gli enti locali di cui all'allegato 1, ferme restando le sospensioni di termini di cui all'articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d'opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGIS, sono soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41."

4.4

MANCA, BASSO

Sopprimere il comma 4.

4.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "prove di recupero" aggiungere le seguenti: "anche in modalità telematica" e dopo le parole: "di oggettiva" aggiungere le seguenti: "e documentata."

4.6

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "prove di recupero" aggiungere le seguenti: "anche in modalità telematica"

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: "di oggettiva" aggiungere le seguenti: "e documentata"

4.7

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

4.8

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle procedure concorsuali funzionali a reclutare personale per supportare le gestioni commissariali, le regioni e gli enti locali coinvolti nell'alluvione."

4.9

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "di lavoro vigenti" aggiungere le seguenti: "e al limite di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2024."

4.10

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale."

4.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale."

4.12

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Sopprimere il comma 7.

4.13

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'Allegato 1 e alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea."

4.14

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. A favore delle imprese con sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare al momento dell'erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva, l'esecuzione dei controlli previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
 - c) articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
-

4.15

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Per l'annualità 2023, i comuni individuati all'allegato del presente decreto, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2022."

4.16

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33."

4.17

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Gli eventi calamitosi integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."

4.0.1

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del «Progetto 1000 Esperti PNRR» nei territori interessati dall'alluvione)

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto

1000 esperti PNRR, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.»

4.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del "Progetto 1000 Esperti PNRR" nei territori interessati dall'alluvione)

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR", di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10% della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la Regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la Regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.

4.0.3

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato 1, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

2. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (controllo funzionale e regolazione delle attrezzature), in scadenza nel 2023 e rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 a soggetti che risiedono nei comuni interessati dall'evento calamitoso, conservano la loro efficacia per i 12 mesi successivi alla scadenza.

3. Con riferimento al Programma Sicuro, Verde Sociale - Riqualficazione dell'ERP di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che definisce il cronoprogramma procedurale degli adempimenti in attuazione del comma 7 bis del D.L. 6 maggio 2021 n. 59 convertito dalla Legge 176; luglio 2021 n. 101, il termine stabilito al 30 giugno 2023 per l'avvio dei lavori è differito di 6 mesi.

4. Tutti i termini pendenti di inizio e conclusione di interventi nei territori di cui all'allegato 1, finanziati con le risorse di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2018 adottato in attuazione del Decreto Interministeriale 16 marzo 2015 di cui all'art. 4 comma 1 del D.L.

28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, sono differiti di 6 mesi.»

4.0.4

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari e dei piani attuativi comunque denominati e relativi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza provocata dagli eventi alluvionali, conservano la loro validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni e dichiarazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Sono prorogati al 30 novembre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fino al 30 novembre 2023 il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'allegato 1.»

4.0.5

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

4.0.6

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.1.

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.»

Art. 5

5.1

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole «istituzioni scolastiche», inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole «è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche» con le seguenti: « è definito, con priorità per le istituzioni scolastiche pubbliche, il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62»;*

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola «dei», con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, situate nei»

5.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: "a retribuire personale interno e/o esterno per l'effettuazione dei servizi previsti".

5.3

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: interessate dall'emergenza con le seguenti: «, nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.»

5.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 agosto 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023".

5.5

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di ? 2 milioni di euro a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 18.»

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Il Senato,

premessò che:

sono stati centinaia i giovani che hanno un loro contributo nel soccorso delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna;

per incoraggiare e premiare il forte senso civico e l'impegno dimostrato dai tanti giovani, soccorsi anche da tutte le regioni, grazie all'approvazione di un emendamento sottoscritto dal Gruppo Pd, è stato riconosciuto, all'articolo 5, comma 3-bis, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore;

non risulta, invece, approvato l'emendamento, sempre proposta dal Gruppo Pd, che per le medesime finalità prevedeva il riconoscimento come

crediti formativi universitari delle attività di volontariato svolte nei territori alluvionati;

«I care, "Me ne importa, mi sta a cuore", sono parole significative» diceva don Lorenzo Milani, legate ad un impegno che va riconosciuto e premiato,

impegna il Governo

ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, che riconoscono, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori alluvionati dagli studenti della scuola secondaria superiore, anche agli studenti universitari.

G5.2

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in titolo caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

l'articolo 5 del decreto in esame reca misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza. In particolare, il comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei

territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere fra gli enti beneficiari del riparto delle risorse previsto dall'articolo 5 del decreto in esame gli enti e i soggetti del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni interessati dall'emergenza.

EMENDAMENTI

5.0.1

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5- bis

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

Art. 6

6.1

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) siano iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;

c) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive».

6.2

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: "Ferre restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato,"

Conseguentemente:

- *al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive;"*

- *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati."*

6.3

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "per l'anno accademico 2022/2023" con le seguenti: "per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024"

6.4

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 22/10/2004, n. 270 le attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023."

Art. 7

7.1

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: "1° maggio 2023," aggiungere le seguenti: "o comunque entro la data di entrata in vigore del presente decreto,"

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: "le giornate di sospensione" aggiungere le seguenti: "o riduzione"

7.2

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo»;

2) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.

5-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1».

7.3

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo"

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.

5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e sta-

bilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1."

7.4

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa anche ai lavoratori dipendenti in forza al momento dell'evento straordinario emergenziale, qualora successivo alla data del 1° maggio 2023."

7.5

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto presso un datore di lavoro avente unità produttiva in uno dei Comuni di cui all'Allegato che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a euro 600."

7.6

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che lavorano presso un datore di lavoro

con sede legale o operativa ubicata in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 90 giorni."

7.7

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "novanta"

7.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "novanta".

7.9

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta"

7.10

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Al comma 4, sostituire la parola «quindici» con la seguente «trenta»

7.11

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che risiedono in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni."

7.12

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Ai lavoratori agricoli" aggiungere le seguenti: "e agli stagionali del settore turismo"

7.13

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «restanti lavoratori agricoli», inserire le seguenti «e per i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo».

7.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "Per i restanti lavoratori agricoli", aggiungere le seguenti: "compresi i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo."

7.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori con contratto intermittente, è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo

di 90 giornate lavorative, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio."

7.16

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.»

7.17

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio."

7.18

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023."

7.19

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 6, dopo le parole: "di consultazione sindacale," aggiungere le seguenti: ", fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148,"

7.20

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, dopo le parole: "di consultazione sindacale," aggiungere le seguenti: ", fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148,"

7.21

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: ", in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo"

7.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 11, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

b) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione, fino al fabbisogno, del maggior gettito riveniente dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: dal 1° gennaio 2024 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° giugno 2023.

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

ZAMBITO, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che ricomprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancono infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

l'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa che,

al 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto-legge, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con determinate delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023, nonché ai lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori, e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari;

l'articolo 8 del decreto in esame prevede la corresponsione di un'indennità *una tantum* quale misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

garantire l'integrazione salariale prevista dall'articolo 7 anche ai lavoratori con contratto intermittente;

garantire l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto in esame anche ai lavoratori autonomi occasionali, ai lavoratori domestici e ai collaboratori sportivi.

G7.2

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile anche ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in seguito agli eventi alluvionali. Tale prestazione è riconosciuta entro il limite temporale del 31 agosto 2023;

la crisi derivante dagli eventi alluvionali ha ridotto e continua a ridurre in misura significativa l'attività produttiva nell'ambito agricolo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2023 la cassa integrazione emergenziale a favore dei lavoratori agricoli delle zone colpite dalle recenti alluvioni nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

EMENDAMENTI

7.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASPI/DIS-COLL)

1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.

2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di cui all'Allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 7 e delle indennità di cui all'articolo 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 8

8.1

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: "dei lavoratori autonomi" aggiungere le seguenti: ", anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"

8.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "dei lavoratori autonomi o professionisti", aggiungere le seguenti: "anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,".

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, *aggiungere le seguenti:* nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1 maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

2-ter. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.

2-quater. Ai lavoratori dello spettacolo, coinvolti a vario titolo, costretti all'inattività per il periodo tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in considerazione che tali eventi sono considerati per cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la prevista indennità ALAS spettacolo 2023, viene anticipata e disposta in pagamento con le modalità previste dal comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto.

8.3

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: "di previdenza e assistenza," aggiungere le seguenti: "nonché agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale"

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "253,6 milioni" con le seguenti: "280 milioni"

8.4

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: "di previdenza e assistenza" aggiungere le seguenti: "nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,"

8.5

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, CROATTI

Al comma 1, dopo le parole: «nel caso degli agenti e rappresentanti», aggiungere le seguenti: «e degli operatori al commercio su area pubblica».

8.6

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: "nel caso degli agenti e rappresentanti" aggiungere le seguenti: "e degli operatori al commercio su area pubblica"

8.7

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1° maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente."

8.8

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1/5/23, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.»

8.9

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali."

8.10

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei Comuni indicati nell'Allegato al presente Decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale emergenziale per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno."

Art. 9

9.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "delle imprese" con le seguenti: "delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;"

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, medesimo alinea, dopo le parole: "a titolo gratuito," aggiungere le seguenti: "per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni";*

- *sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui al medesimo comma è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma*

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.2

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "localizzate" con le seguenti: "aventi sede legale od operativa o unità locali"

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro."

9.3

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono estese alle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, alle condizioni previste dalla predetta disposizione.»

b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo di garanzia di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e della dotazione assegnata a SACE Spa di cui al comma 1-bis»

9.4

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. In deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 su finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, anche se non già garantiti dal Fondo, nella misura del 70 per cento per la garanzia diretta e, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, per la riassicurazione. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione."

9.5

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli interventi del Fondo di Garanzia di cui al presente articolo possono essere accompagnati da contributi in conto interessi o in conto impianti, per favorire il finanziamento degli investimenti in attesa della definizione e dell'attuazione dei provvedimenti per l'indennizzo dei danni, e per garantire la continuità produttiva."

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

a partire dal 1° maggio 2023, un'area estremamente vasta, che comprende 7 province dell'Emilia-Romagna, per un totale di 1.600 chilometri quadrati, è stata colpita da due eventi alluvionali, entrambi straordinari;

a seguito di tali eventi, anche le regioni Marche e Toscana sono state colpite con danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi che hanno danneggiato immobili privati e imprese;

si tratta di eventi senza precedenti nelle serie storiche dell'Emilia-Romagna che hanno portato all'esondazione contemporanea di 23 corsi d'acqua che, rompendo gli argini, hanno allagato i campi e città prevalentemente della Romagna;

dopo un esame in commissione in sede referente del decreto in esame caratterizzato da confusione e ritardi permane un quadro di risorse e misure insufficienti per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione;

mancano infatti interventi significativi che riguardano punti fondamentali come infrastrutture, imprese, sanità, agricoltura, sostenibilità dei bilanci dei comuni;

l'articolo 9 del decreto in esame riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Comuni colpiti indicati nell'allegato 1 al decreto-legge l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, quindi, senza il pagamento di alcuna commissione, e secondo le percentuali di copertura massime previste dalla disciplina ordinaria (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione), ulteriormente elevabili (fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:

- innalzare l'importo massimo garantito dal Fondo fino a 7,5 milioni e a prevedere poi, sempre in via transitoria e per i territori colpiti dagli eventi alluvionali, l'estensione del perimetro di attività del Fondo alle *mid cap*;

- prevedere l'ammissibilità alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, dei nuovi finanziamenti concessi da banche, in-

termediari finanziari in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.1

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate" con le seguenti: "aventi sede legale, sede operativa, ovvero unità locali"

10.0.1

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici).

1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'articolo 10 aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime

imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 11

11.1

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: "la sede" aggiungere le seguenti: "legale o la sede"

11.2

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "30 giugno 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023"

Conseguentemente:

- al medesimo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;"

- *al comma 3, sostituire le parole: "31 luglio 2023", con le seguenti: "31 dicembre 2023"*

11.3

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"

11.4

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023"

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

- *dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

c-bis) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;

c-ter) le scadenze contrattuali dei prestiti non rateali e dei rispettivi elementi accessori previste a partire dal 1° maggio 2023;

c-quater) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2023, le domande di iscrizione alle camere di commercio e le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

c-quinquies) il versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

- *al comma 3, sostituire le parole: "31 luglio 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

- *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

4-*bis*. Le sospensioni di cui ai precedenti commi non determinano l'inammissibilità delle imprese beneficiarie al Fondo centrale di Garanzia per le PMI, fino al completo pagamento delle rate sospese.»

11.5

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi" con le seguenti: "30 novembre 2023"

Conseguentemente:

- *al medesimo comma:*

lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza applicazione di sanzione e interessi";

lettera b), sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "30 novembre 2023";

- *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Ai fini della previsione di cui alla lettera c) del comma 1, le società e le imprese che intendano avvalersene, devono comunicarlo alla banca. Resta comunque facoltà delle stesse richiedere, nell'ambito di detta comunicazione, la sola sospensione dei rimborsi in conto capitale.

2-*ter*. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.»

11.6

DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI, CROATTI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

11.7

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2023" con le seguenti: "30 settembre 2023"

11.0.1

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi,

alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare,

l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

11.0.2

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023).

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «*de minimis*», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti sta-

biliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

11.0.3

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie).

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

11.0.4

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100% del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".

11.0.5

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Crediti vantati dalle imprese)

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

11.0.6

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Sospensione obblighi civilistici relativi alle perdite)

1. Alle sole imprese di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, si applicano, anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40."

11.0.7

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive).

1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i), è prorogato al 31 ottobre."

Art. 12

12.1

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 12

(Sostegno alle imprese agricole)

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione,

sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita, come a titolo esemplificativo a causa di frane, per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 6 del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse modalità di accesso e di contribuzione di cui al comma 1. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 6 con la possibilità di integrare l'eventuale aiuto richiesto con ulteriori future

risorse laddove le attuali somme stanziare non riescano a soddisfare il cento per cento del danno subito.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 6, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Con riferimento alle aree ricadenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, in deroga alle tempistiche di presentazione previste dal regolamento del Fondo Agricat, a causa di eventi di forza maggiore, i termini di presentazione delle istanze al Soggetto gestore del citato fondo per gli eventi catastrofali sono differiti fino alla data di conclusione del periodo emergenziale.

6. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.

7. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all' articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8. La ripartizione di cui al comma 7 viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

9. Successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, al fine di consentire la rapida erogazione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,

del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le regioni possono anticipare la liquidazione alle aziende che hanno subito danni sotto condizione risolutiva laddove per esse non sia ancora stata conclusa la verifica sui dati inseriti all'interno della certificazione antimafia.

10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, marcianti e piene» sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

13. È sospeso ogni termine amministrativo e tecnico per la totalità dei procedimenti in agricoltura, siano essi istanze di contributo indipendentemente dalla fonte e dall'autorità di gestione del fondo, prassi normative o vincoli previsti per il rispetto di eventuali impegni sottoscritti dalle imprese agricole, nonché il rinvio di tutte le imminenti scadenze e dei termini fissati per la conclusione dei lavori legati alla ricostruzione del Sisma 2012. La sospensione dei termini non riguarda la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e risorse alle imprese agricole. Le regioni possono adottare meccanismi di anticipazione per concedere fino al 70 per cento dell'aiuto previsto per le domande di pagamento presentate a valere sulla campagna PAC 2023.

14. Al fine di prevenire la crescente diffusione di organismi nocivi nelle aree colpite dall'alluvione e adottare misure fitosanitarie adeguate il Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 è incrementato di due milioni di euro

15. Sono sospesi i mutui e le imposte per gli Enti, le Associazioni e le Strutture economiche partecipate da aziende agricole danneggiate ricadenti nei Comuni alluvionati.

16. Una quota pari al 3 per cento del fondo del PSRN è destinata al PSR della Regione Emilia-Romagna al fine di avviare gli interventi strategici per la ripartenza del settore agricolo.

17. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sindacali per interventi a sostegno dei soggetti con residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato del presente decreto sono deducibili nel limite del reddito imponibile del contribuente. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili."

12.2

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Sostegno alle imprese agricole)

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita (es. a causa di frane), per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la Regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse percentuali di contribuzione al comma 2. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come previsto dall'articolo 15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

9. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «raccolta di legname» inserire le seguenti: «avulso e»;

b) le parole «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, marggiate e piene» sono soppresse.

10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale."

12.3

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, la cui azienda o la parte prevalente della stessa, sia ubicata nel territorio della regione Emilia-Romagna e che abbiano subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023. La regione competente procede alla delimitazione dei territori interessati o alla rettifica della delimitazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Conseguentemente, al comma 5:

a) *dopo le parole: "produzioni agricole" aggiungere le seguenti: "e agli interventi di cui al comma 4-bis nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2023";*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 50 milioni di euro."*

12.4

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023».*

b) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10.bis Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

12.5

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate a progetti che interessano territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico o da uno stato di calamità naturale, previa valutazione effettuata da una apposita Commissione ministeriale di valutazione integrata da esperti appartenenti all'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), alle Autorità di bacino interregionali e regionali e alla Protezione civile.»

12.6

SIRONI, TREVISI, CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, in collaborazione con l'Autorità di distretto, la Regione e gli enti locali, verifica l'efficienza e l'efficacia delle opere di drenaggio urbano dei centri con almeno 5000 abitanti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.»

12.7

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10- bis. Le imprese agrituristiche che operano nei territori di cui all'Allegato 1 del presente decreto possono svolgere, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti attualmente imposti per le attività agricole connesse.»

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 12 consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali, che hanno subito danni eccezionali e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;

stabilisce che una quota del Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame;

le imprese della pesca e dell'acquacoltura sono state fortemente penalizzate soprattutto nell'area della foce del Po per effetto degli sversamenti di limo, fango e detriti trasportati dal fiume e dai suoi affluenti in mare,

impegna il Governo

a prevedere risorse aggiuntive finalizzate a compensare le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi alluvionali.

EMENDAMENTI

12.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il sostegno ai servizi commerciali primari)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, in fase di determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, in deroga a quanto ordinariamente disposto, è prevista l'applicazione sul 50 per cento degli utili netti dichiarati di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.»

12.0.2

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

1. Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dall'alluvione, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

12.0.3

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Disposizioni in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.»

12.0.4

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Disposizioni in materia di fringe benefit per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 5.000, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d'imposta 2023, sotto forma di erogazioni liberali o di somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, anche per la fruizione di determinati servizi ricollegabili all'evento alluvionale.»

12.0.5

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

"Art. 12.1

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2023 nei confronti dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61.»"

Art. 12-ter

12-ter.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 92, comma 3,» aggiungere le seguenti: «e 4,».

Art. 13

13.1

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis: Per l'attivazione di interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico agli enti locali di cui all'allegato 1 del presente decreto legge, è autorizzato per gli anni 2023 e 2024 un contributo pari a 3 milioni di euro

5-ter. Per l'attivazione di interventi di Salute mentale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio sono stanziati 5,971 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.

5-quater: I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute."

13.2

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico.

5-ter. Sono attivati interventi di Salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.».

13.3

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Negli allevamenti DPA situati all'interno delle aree colpite dall'emergenza relativa all'alluvione del maggio 2023, qualora non sia possibile far effettuare la registrazione elettronica dei trattamenti al veterinario responsabile delle scorte o ad un veterinario associato all'allevamento, o ad altra figura delegata secondo quanto stabilito dal manuale operativo della Ricetta elettronica veterinaria (REV), è consentito derogare a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per quanto riguarda i tempi di registrazione dei trattamenti (48 ore da inizio e fine trattamento), a condizione che la registrazione venga effettuata su formato cartaceo nei tempi prescritti e che la registrazione in formato elettronico venga regolarizzata appena possibile, a risoluzione delle problematiche collegate con l'emergenza. Qualora gli animali debbano essere inviati al macello o sottoposti a macellazione speciale di urgenza (MSU), i trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni, anche se non registrati elettronicamente, dovranno essere comunque riportati nella documentazione di accompagnamento degli animali o delle carcasse, ai sensi della vigente normativa."

13.4

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto legge e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante sono stanziare risorse pari a 300.000 euro per l'anno 2003 al fine di prevedere l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute."

13.5

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, CROATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di

profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio».

13.6

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche al fine contribuire alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna garantiscono attività di assistenza e supporto mettendo a disposizione le competenze professionali, tecniche e sanitarie del proprio personale."

13.7

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per far fronte al controllo delle zanzare a seguito dell'impatto dell'emergenza alluvionale sulla popolazione, rafforzare le attività di sorveglianza entomologica e veterinaria, anche attraverso monitoraggi straordinari su cui orientare l'esecuzione degli interventi specifici adulticidi e larvicidi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stanziati per l'anno 2023 risorse pari a 200.000 euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute."

13.0.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione effetti comma 174, art 1, L. 311/2004 per anno 2023)

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche qualora questa presentino un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid-19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni predispongono un Piano Operativo di efficientamento del SSR - dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

13.0.2

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sospensione effetti comma 174, art 1, L. 311/2004 per anno 2023)

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la Regione Emilia-Romagna qualora questa presenti un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese

sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid- 19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario la Regione deve predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR - dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla Regione Emilia Romagna, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.»

13.0.3

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13 bis.

(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali)

1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o similari e dalle proprie abitazioni situate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono stanziati euro 300.000 per l'anno 2023 a copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.

2. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.»

13.0.4

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13 bis

(Misure a sostegno delle aziende ed enti del SSN dei territori colpiti dall'emergenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale dei territori colpiti dall'emergenza, per affrontare la esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria alle popolazione, a fronte della carenza di personale medico e infermieristico, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite dell'importo complessivo per l'anno 2023 di 5 milioni di euro. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Per l'anno 2023, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che operano nei territori coinvolti dall'emergenza, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria e non sanitaria del SSN e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, fino ad un importo complessivo di 8 milioni di euro.

3. A tal fine si prevede l'erogazione di un contributo vincolato alla regione Emilia-Romagna di euro 13.000.000.»

Art. 14

14.1

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento."

14.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis.

(Recupero e restauro dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario)

1. Al fine di provvedere al recupero, restauro e sanificazione dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, a interventi di ripristino e consolidamento dei depositi archivistici e bibliotecari e alla riattivazione delle strutture danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché alla realizzazione di nuove strutture nei Comuni di cui all'allegato 1 è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

14.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis.

(Interventi sulle aste fluviali)

1. All'interno delle fasce fluviali delimitate dagli argini maestri dei corsi d'acqua (fascia A e B) o nelle aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4), prima dell'assegnazione di qualsiasi tipo di risarcimento, è necessario che la Regione, in collaborazione con l'Autorità di distretto, valuti la possibilità della delocalizzazione delle infrastrutture danneggiate.

2. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Autorità di distretto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a verificare lungo il corso dei fiumi esondati nei territori di cui all'allegato 1, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio, la possibilità di allargare le aree di esondazione dei fiumi anche attraverso lo spostamento degli argini. La verifica include la stima dei relativi costi.

14.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art.14-bis.

(Interventi di prevenzione del rischio di alluvioni)

1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi dei territori di cui all'allegato 1 è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.

2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione Emilia Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 15

15.1

DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, CROATTI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati» con le seguenti «possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma»

b) sostituire le parole «secondo il con le seguenti: «tenendo conto del»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio».

15.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati con le seguenti: possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:

- a) *sostituire le parole:* secondo il *con le seguenti:* tenendo conto del;
- b) *aggiungere, in fine, le parole:* e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio.

ORDINI DEL GIORNO

G15.1

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15, del provvedimento in esame, prevede che, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023;

dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali si è appresa l'urgenza di intervenire al fine di tutelare la qualità dei lavoratori Educatori professionali;

sembrerebbe, come denunciato dagli addetti ai lavori, che non vengano riconosciute le ore di lavoro in assenza dell'utente, per malattia o per altri motivi, nonostante siano già spese previste e messe a bilancio;

sembrerebbe che solo alcuni comuni o Consorzi permettano il recupero nella settimana successiva previo consenso della famiglia nel caso di minori;

ancora, che i tempi di spostamento previsti per lo svolgimento del lavoro (ad esempio scuola-casa dell'utente) non vengano considerati e riconosciuti come tempo lavoro;

l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi. Nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute le sue funzioni sono identificabili all'interno della prospettiva pedagogico educativa con azioni volte ad evitare e comunque a contenere le difficoltà educativo relazionali e le povertà

educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico - educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale;

a questa condizione si aggiunge l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a causa della quale agli educatori professionali non sarebbero state riconosciute le ore non svolte per causa di forza maggiore nei territori alluvionati,

impegna il Governo

a riconoscere agli educatori professionali impegnati nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali le ore non svolte per causa di forza maggiore e ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, norme atte a tutelare la dignità lavorativa di questi lavoratori.

Art. 16

G16.1

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame destina all'articolo 16, comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il comma 2 prevede l'emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori colpiti, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate;

dalla prima ricognizione sarebbero ben 135 gli impianti sportivi pubblici danneggiati dalla alluvione. Si trovano in 46 comuni, e il totale dei danni, ancora provvisorio, arriva già a circa 24 milioni di euro;

a livello economico, la stima provvisoria quantifica a 24 milioni di euro i danni subiti. Una cifra destinata a salire, al momento così suddivisa: 2 milioni di euro nella città metropolitana di Bologna, 9 milioni nella provincia di Forlì-Cesena, 12 milioni nella provincia di Ravenna e 1 milione nella provincia di Rimini;

far ripartire al più presto le attività sportive nelle zone colpite dall'alluvione è un obiettivo a cui bisogna lavorare con sinergia per individuare le priorità per ripartire;

recuperare gli impianti significa salvaguardare lo sport di base e quegli spazi di socialità che molto importanti per le comunità. Senza dimenticare le tante persone che vivono di sport, e che in questo momento vedono a rischio il loro posto di lavoro,

impegna il Governo

al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

EMENDAMENTI

16.0.1

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro annui integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servi-

zio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

16.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso la medesima Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

16.0.3

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a migliorare il rischio idrogeologico e gli affetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni annui integrativo rispetto a quello previsto dal c. 698 della Legge 197 del 29.12.2022.

2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

16.0.4

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento delle attività dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in relazione all'azione di mitigazione del rischio da frane)

1. Per le esigenze volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 ed in particolare ai pesanti effetti che si sono verificati nell'ambito collinare montano, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 1.000.000 di euro.

2. Con le risorse finanziarie di cui al comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvederà a sviluppare le seguenti attività nei comuni collinari montani compresi nell'Allegato 1:

a) censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'innesco delle frane;

b) definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata;

c) identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione del rischio da frana in tutte quelle situazioni di rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.»

16.0.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art.16-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa nei limiti di 200 milioni di euro per il 2023 e 400 milioni per il 2024. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'Economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64, lettere *a*) e *b*), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».

16.0.6

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.»

Art. 17

17.0.1

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1

(Misure di sostegno per la ripresa economica dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ai soggetti esercenti attività d'impresa, localizzati antecedentemente alla data del 1° maggio 2023 nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che non abbiano avuto accesso ad altre forme di sostegno al reddito in relazione ai suddetti eventi alluvionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un importo non inferiore a 4 mila euro.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio del fatturato dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 registri una variazione negativa pari almeno al 20 per cento dell'ammontare medio del fatturato dei medesimi mesi del 2022. Il contributo di cui al presente comma, nella misura minima di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° agosto 2022, in assenza del predetto requisito di fatturato.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché i criteri di determinazione dell'ammontare del contributo per classi di fatturato, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»

17.0.2

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17.1

(Misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di sostenere le imprese localizzate nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La misura di sostegno di cui al presente articolo è riconosciuta alle condizioni e nei limiti del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

Art. 18

18.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "2.400 milioni"

18.2

SIRONI, TREVISI, CROATTI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «1 miliardo»

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti.».

18.3

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "1.000 milioni"

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al paga-

mento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti."

18.4

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agazia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro."

18.5

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109/2018, in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 109/2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da de-localizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all' articolo 5- bis del decreto-legge 186/2022 e del Piano di cui all'articolo 5- ter del medesimo decreto-legge;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2-ter. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma *2-bis* trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30%.

2-quater. Il contributo di cui al comma *2-bis* è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.

2-quinquies. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

2-sexies. In relazione ai soggetti di cui ai commi da *2-bis* a *2-quinquies*, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

18.6

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2-ter. Agli oneri di cui comma *2-bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nei limiti di euro 10 milioni."

18.7

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis.* Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027."

18.8

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

"*2-bis.* Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027."

18.9

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 03 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 4, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

d) al comma 5, le parole: «16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

18.10

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 03 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 4, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

d) al comma 5, le parole: «16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 19

19.1

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, dopo le parole: "in deroga all'articolo 229, comma 2," aggiungere le seguenti: "nonché all'articolo 63 e all'allegato II.4."

19.2

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e senza pregiudicare l'ordinario funzionamento dei propri servizi, per le annualità dal 2023 al 2025, gli enti in oggetto sono autorizzati ad incrementare il proprio organico in servizio al 31 dicembre 2022 del 5 per cento con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, prorogabili. Per le assunzioni i suddetti enti possono attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Ai fini del presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni, delle Unioni e degli enti pubblici del territorio regionale coinvolti nell'alluvione. Sulle assunzioni di cui al presente comma non operano i limiti e i vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e in particolare, i limiti al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti in materia di

salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

19.3

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I Comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

2-ter. In deroga all'articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, le relative Unioni, nonché le Province e la Città metropolitana di cui alla deliberazione di emergenza del 4 e 23 maggio 2023 applicano il Codice dei contratti di cui al suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1° ottobre 2023."

19.4

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 euro. I tecnici delle

società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare."

19.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle attività di prevenzione e controllo dei rischi sul territorio i Comuni indicati nell'Allegato 1 provvedono all'immediata redazione o all'aggiornamento dei piani di protezione civile, nonché laddove ancora non esistenti, alla strutturazione di presidi territoriali e strutture permanenti che operino per la gestione delle misure post-emergenziali necessarie nei medesimi comuni.

Art. 20

20.1

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4.1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.3. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo

con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.

4.4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.

4.5. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.

4.6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4.7. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4.8. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis* del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario.

4.9. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni."

20.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4.1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.3. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.

4.4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.

4.5. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.

4.6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4.7. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4.8. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.

20.3

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.1. I Comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2023 e 2024, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-*bis* e 12-*ter*, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa relativa all'emergenza di cui al presente decreto. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2023 e 2024, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti."

20.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nei Comuni di cui all'Allegato 1, fino al 30 settembre 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

20.0.1

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1.

(Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)

1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori indicati nell'allegato 1, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisorie attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.

3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori indicati nell'allegato 1.»

20.0.2

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1

(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché

alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.

3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.

4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.»

20.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura non superiore all'80 per cento delle

spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.0.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art.20.1.

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 15 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.0.5

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni.»

20.0.6

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20.1

(FSC)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite alle Regioni le risorse ancora non ripartite relative al ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).»

Art. 20-bis

20-bis.1

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo le parole: "eventi alluvionali" aggiungere le seguenti: "e franosi"

20-bis.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

20-bis.3

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli ulteriori territori di cui al primo periodo sono individuati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati da effettuarsi, all'esito di nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto."

Art. 20-ter

20-ter.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "sino al 30 giugno 2024" con le seguenti: "per 3 anni"

20-ter.2

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 2, premettere le parole: "Entro il 10 agosto 2023,"

20-ter.3

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1," aggiungere le seguenti: ", comprese le procedure in caso di somma urgenza attivate nel maggio 2023"

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine della copertura delle spese sostenute per le attività proprie della fase di gestione dell'emergenza di cui al presente decreto-legge relative alle procedure in caso di somma urgenza, sono stanziati 2.400 milioni di euro."

20-ter.4

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Sulla base di apposita convenzione con il commissario alla ricostruzione, Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione nei territori di cui alla deliberazione dello stato d'emergenza del 4 e 23 maggio 2023. Ai relativi oneri, da trasferire al commissario per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla già menzionata convenzione, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 6."

20-ter.5

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) entro tre mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi di cui alla presente lettera può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e per esigenze di tutela paesaggistica, nonché è adottato, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base di una relazione del Dipartimento della Protezione civile, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Il medesimo piano di interventi tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata in carica del Commissario ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziato ai sensi dell'articolo 20-quinquies. Contestualmente all'adozione del piano generale pluriennale, definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e)."

Conseguentemente, all'articolo 20-quinquies, comma 1:

- *sostituire le parole:* "con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" *con le seguenti:* "con uno stanziamento complessivo di 2.000 milioni di euro, ripartito in 1000 milioni di euro per l'anno 2023, in 600 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025";

- *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Al Fondo affluiscono altresì le risorse appositamente stanziare dalla legge di bilancio per il finanziamento degli interventi individuati dal piano generale pluriennale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera b)."

20-ter.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 7, lettera c), aggiungere il seguente numero:

3-bis) nell'ambito degli interventi di gestione del rischio alluvioni, individua e coordina gli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente;

20-ter.7

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, lettera d), sostituire la parola: "semestrale" con le seguenti: "bimestrale ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione"

20-ter.8

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, lettera d), sostituire la parola: "semestrale" con la seguente: "trimestrale"

20-ter.9

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, nomina subcommissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, individuati nei Presidenti delle regioni medesime."

Art. 20-quater

20-quater.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: dai Segretari Generali delle autorità di bacino distrettuale interessate,.

20-quater.2

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

"c-bis) nella definizione degli indirizzi e dei criteri per l'approvazione dei provvedimenti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1;

c-ter) nell'approvazione dei piani previsti dal comma 2 dell'articolo 20-octies."

Art. 20-quinquies

20-quinquies.1

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "6.500 milioni di euro, ripartito in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025"

20-quinquies.2

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025"

Conseguentemente, all'articolo 20-sexies, al comma 3, alinea, sostituire le parole: "fino al 100 per cento" con le seguenti: "pari al 100 per cento"

20-quinquies.3

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025"

20-quinquies.4

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "1.600 milioni di euro, ripartito in 800 milioni di euro per l'anno 2023, in 500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 300 milioni di euro per l'anno 2025"

Conseguentemente, all'articolo 20-septies, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. Per il finanziamento delle attività svolte dai Comuni ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 20-quinquies. Al relativo riparto si provvede con provvedimento del Commissario straordinario, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Città."

20-quinquies.5

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1 sostituire le parole: "1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "1.100 milioni di euro, ripartito in 700 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 100 milioni di euro per l'anno 2025"

Conseguentemente, all'articolo 20-decies, comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4."

20-quinquies.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 afferiscono complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2023, 600 milioni per l'anno 2024 e 600 milioni per l'anno 2025.

1-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».

20-quinquies.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono altresì gli avanzi, eventualmente determinatisi a seguito dell'arresto dei prezzi nel comparto energetico, delle risorse rivenienti dal contributo di solidarietà di cui ai commi 115 e 116 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

20-quinquies.8

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5 sostituire le parole: "all'entrata del bilancio dello Stato" con le seguenti: "all'autorità competente in via ordinaria di cui all'articolo 20-ter, comma 12"

Art. 20-sexies

20-sexies.1

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "un mese"

20-sexies.2

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: "per il rafforzamento locale"

20-sexies.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:

3-bis) interventi di eventuale delocalizzazione di immobili ad uso residenziale e produttivo ricadenti in aree a elevata pericolosità idraulica;.

Conseguentemente, all'articolo 20-septies, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis) nel caso di delocalizzazioni degli immobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), i Comuni identificano le aree o gli immobili presso cui delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare preventiva certificazione di compatibilità urbanistica per il sito di ricollocamento.

20-sexies.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici ed ambientali, aggiungere le seguenti: adottando obbligatoriamente misure di riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali,.

20-sexies.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici e ambientali, aggiungere le seguenti: la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali.

20-sexies.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) individua, in collaborazione con le Autorità di Bacino distrettuale, lungo il corso dei fiumi esondati nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, gli interventi per l'ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso lo spostamento degli argini, con la stima dei relativi costi;

20-sexies.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, aggiungere le parole: e alla redazione finale dell'Attestato di Qualificazione Energetica asseverato.

20-sexies.8

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, lettera a), premettere le parole: "definitiva messa in sicurezza"

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera:

- sopprimere la parola: "pubbliche";*
 - aggiungere, in fine, le parole: "ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private"*
-

20-sexies.9

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ", compresi i beni mobili e i beni mobili registrati"

20-sexies.10

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi i terreni danneggiati direttamente o che hanno subito effetti a seguito di danni ad altri terreni colpiti dall'alluvione, comprese le attrezzature, gli impianti tecnici e frutticoli al servizio di detti terreni e gli interventi di rimozione di inquinanti e di eliminazione di avvallamenti o danni intervenuti a seguito dell'alluvione;"

20-sexies.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) sostituzione di mobili e grandi elettrodomestici distrutti o danneggiati con nuovi beni acquistati e destinati ad arredare unità abitative, comprese le pertinenze;

20-sexies.12

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: "turistiche" aggiungere le seguenti: ", ad uso agriturismo"

20-sexies.13

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: "per l'autonoma sistemazione" con le seguenti: "per il contributo di autonoma sistemazione"

20-sexies.14

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Al comma 3, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) sostegno alle Imprese Ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico aventi origine o destino nei territori indicati, agli operatori di trasporto multimodale e alle imprese che esercitano attività terminalistiche con sede operativa nei territori indicati, la cui operatività è stata sospesa, interrotta o compromessa a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 2, è riconosciuto un contributo a copertura delle perdite di bilancio e degli extra costi sostenuti al fine di ripristinare il regolare esercizio ferroviario e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati. I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Le imprese di cui alla presente lettera procedono a rendicontare quanto previsto secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

20-sexies.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) oneri per la demolizione e ricostruzione di eventuali immobili da delocalizzare, compresa la dismissione delle attività e la rifunionalizzazione degli immobili nei quali sono ricollocate le attività produttive e le unità abitative, comprensive dello spostamento e riparazione di macchinari ancora funzionanti e dell'acquisto di quelli non più riparabili, del rifacimento di impianti e di ogni altro onere catastale ed urbanistico connesso.

20-sexies.16

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. In alternativa alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori di cui all'articolo 20-bis e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

5-ter. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5-quater. Il credito di imposta di cui al comma 5-bis è attribuito nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 20-quinquies.

5-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-quater. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."

20-sexies.17

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."

20-sexies.18

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»

Art. 20-septies

20-septies.1

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

20-septies.2

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Sono fatti salvi, anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli effetti dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati avviati nella fase dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023."

20-septies.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e dalle condizioni di rischio connesse, i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale

20-septies.4

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Al comma 8 sostituire le parole da: "articolo" fino alla fine del comma con le seguenti: "decreto sulla base delle risorse stanziato ai sensi dell'articolo 20-quinquies"

20-septies.5

ZAMPA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO,
MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 8 sopprimere le parole: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

Art. 20-octies

20-octies.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per interventi di aggiungere le seguenti: delocalizzazione,.

20-octies.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: ", finanziando in via preferenziale progetti che prevedono anche la realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile, verificata la loro effettiva coerenza con le specificità urbanistiche dei luoghi;".

20-octies.3

BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA,
PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: "infrastrutture stradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale"

Conseguentemente,

- al medesimo articolo, medesimo comma, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che individua gli interventi, quantifica il danno e prevede un finanziamento rispetto alle risorse disponibili non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale;"

- all'articolo 20-novies:

al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero della loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2018 n. 1, ciascun ente territoriale interessato opera in qualità di soggetto attuatore a cui vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e-bis)."

20-octies.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

20-octies.5

TREVISI, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di forestazione urbana diffusa, di rinaturalizzazione del suolo e degli ambienti fluviali, di implementazione delle aree verdi urbane e dei corridoi ecologici, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cambiamenti climatici sull'ambiente costruito e contrastare il consumo di suolo.»

20-octies.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora la programmazione dei beni culturali preveda la costruzione e l'allestimento di nuovi archivi e biblioteche, al fine di garantire la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali, l'autorizzazione per la loro realizzazione è rilasciata acquisito il parere delle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura e dei Vigili del fuoco.

20-octies.7

DELRIO, BASSO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "un mese"

20-octies.8

FINA, BASSO, DELRIO, CASINI, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 7, dopo le parole: "nonché le spese" aggiungere le seguenti: "per i lavori già avviati alla data del 6 luglio 2023 e"

20-octies.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 11.

Art. 20-novies

20-novies.1

PARRINI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "Le regioni" aggiungere le seguenti: "e gli enti locali"

20-novies.2

FRANCESCHELLI, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) i Consorzi di bonifica;"

20-novies.3

MANCA, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d) e f).

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma" con le seguenti: "a valere sulle risorse della contabilità speciale del commissario. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede al trasferimento delle relative risorse finanziarie"

20-novies.4

IRTO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "può individuare" con la seguente: "individua"

Art. 20-decies

20-decies.1

TREVISI, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «; tali materiali» fino alla fine del periodo

20-decies.2

RANDO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "da essi incaricate" con le seguenti: "da essi appositamente incaricate per il servizio"

Art. 20-undecies

20-undecies.0.1

ZAMBITO, BASSO, DELRIO, CASINI, FINA, FRANCESCHELLI, IRTO, LOSACCO, MANCA, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMPA

Dopo l'articolo 20-undecies aggiungere il seguente:

«Art. 20-undecies.1.

(Disposizioni a sostegno delle istituzioni scolastiche)

1. Per garantire la continuità didattica, la tutela del diritto al proseguimento degli apprendimenti, il ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale colpite dagli eventi alluvionali:

a) possono essere attivati, nell'anno scolastico 2023/2024, eventuali incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche;

b) possono essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica;

c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può derogare motivatamente al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I-quinquies con il seguente: "Recupero della capacità produttiva e della piena funzionalità scolastica"

Art. 21

21.1

CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI

Sopprimere il comma 4.

21.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.

21.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Commissario straordinario per la

gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.
